



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA

TITOLO I - NORME GENERALI CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- DPR 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- L 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- D.Lgs 368/1999: il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- DM 270/2004: il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- D.I. 402/2017: il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- DPCM 7 marzo 2007: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";
- DPCM 6 luglio 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
- Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- DI 68/2015: il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- DM 130/2017: il Decreto 10 agosto 2017, n. 130, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
- D.M. 226/2021: il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati
- Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 7121/2022 dell'8 agosto 2022;
- Scuola di specializzazione: Scuola di specializzazione con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia;
- Specializzando/Medico in formazione specialistica: il medico in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo iscritto a una delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università degli Studi di Verona e la Regione del Veneto;
- Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio della professione di medico specialista
- Offerta formativa: definisce i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) in cui è articolata l'attività didattica nella scuola. I SSD sono suddivisi, per ciascun anno di corso, negli ambiti previsti dall'ordinamento didattico e ad ognuno è attribuito un peso espresso in CFU e assegnata la tipologia (attività teoriche e attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);
- Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;



- Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo medico in formazione specialistica;
- Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai all'art. 34 e seguenti del D Lgs 368/1999 e in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dalla normativa vigente in materia;
- Sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata;
- Scuola/Facoltà di Ateneo: Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Osservatorio Nazionale: l'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs 368/1999;
- Commissione AQ SdS: Commissione Assicurazione Qualità delle Scuole di Specializzazione

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Verona, riordinate ai sensi della normativa vigente in materia.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA, CORPO DOCENTE E SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Art. 3 - Organi della Scuola

Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente all'Università di Verona

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; sovrintende a tutte le attività didattiche della stessa e assicura l'applicazione delle normative vigenti in materia. Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo

Il Direttore è di norma un professore ordinario eletto tra i professori ordinari di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola; i docenti a contratto (Dirigenti del SSR/SSN) che fanno parte del Consiglio della Scuola concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

Il Direttore della Scuola dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore della Scuola di specializzazione non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi nell'ipotesi in cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione sia composto da almeno un altro professore ordinario eleggibile alla carica di Direttore della Scuola di Specializzazione, come da Statuto di Ateneo. In caso di indisponibilità o di ineleggibilità dei professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo per la direzione della Scuola spetta anche ai professori associati. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. In caso di impedimento anche del Direttore Vicario, i compiti sono svolti dal professore più anziano in ruolo fra i componenti del Consiglio.

Il Direttore assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 60 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza



degli specializzandi pari, come da Statuto, al 10% degli iscritti alla Scuola garantendo comunque almeno un rappresentante per ogni anno di corso e non superando il massimo di 10 rappresentanti.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il Consiglio della Scuola sono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente e il segretario siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.

Le riunioni possono aver luogo anche in via telematica mediante posta elettronica secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Almeno due riunioni all'anno devono essere svolte in modalità in presenza o audio e/o videoconferenza. Le modalità di svolgimento delle riunioni sono definite nell'art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 6 - Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari oltre che da Personale sanitario in servizio presso le strutture non universitarie appartenenti alla Rete formativa delle Scuole. Per quest'ultimo, il reclutamento avviene mediante procedura valutativa del curriculum scientifico-professionale indetta dall'Università, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.

Il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

I docenti svolgono l'attività didattica programmata, in coerenza con il piano formativo approvato dal Consiglio della Scuola, sotto forma di lezioni frontali, lezioni per via telematica utilizzando anche metodologie di didattica a distanza, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, journal clubs, seminari interdisciplinari, revisioni della letteratura, etc., attenendosi al Regolamento didattico della Scuola.

Art. 7 – Valutazione e certificazione di qualità della formazione specialistica

Le Scuole di specializzazione si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole.

Il sistema di gestione qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I Consigli delle Scuole di specializzazione attuano azioni di riesame rispetto a tutte le attività previste dai singoli piani formativi e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici in formazione specialistica, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Direttori, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.

Sarà cura del Direttore della Scuola di Specializzazione trasmettere alla Commissione AQ delle Scuole di Specializzazione la suddetta relazione, i rapporti e gli esiti della valutazione espressa dai medici in formazione specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nell'area riservata del sito web della Scuola.

Art. 8 – Commissione AQ Scuole di Specializzazione

E' costituita la Commissione AQ Scuole di Specializzazione composta da: Referente del Magnifico Rettore per le Scuole di Specializzazione, con funzioni di Presidente, Delegato/a del Rettore alla Formazione Post Lauream, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, un/una docente di Scuola di specializzazione per area (medica, chirurgica, servizi), un/una rappresentante dei medici in formazione specialistica per area (medica, chirurgica, servizi). I docenti vengono scelti dai rappresentanti dei/le Direttori/Direttrici del Consiglio



della Scuola di Specializzazione eletti in Scuola di Medicina e Chirurgia. I rappresentanti dei medici in formazione specialistica sono i medesimi eletti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. Alle riunioni prendono parte, su invito permanente, senza essere componenti effettivi, il Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo e i Responsabili degli Uffici amministrativi competenti, per indicazioni di processo. La Commissione raccoglie le relazioni di ciascuna Scuola di Specializzazione, ne condivide i contenuti con i Direttori delle Scuole, anche tramite singoli incontri, e stende una relazione in merito. La Commissione si occupa di verificare gli esiti del monitoraggio interno periodico, tramite l'analisi delle relazioni delle scuole di Specializzazione. Riveste anche funzioni propositive interfacciandosi con gli Organi di Governo e gli Osservatori Regionale e Nazionale.

TITOLO III – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 9 – Ammissione

Alle scuole si accede con concorso nazionale per titoli ed esami bandito ogni anno con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il numero di posti determinati secondo la capacità ricettiva e il volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di ciascuna Scuola. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare il numero complessivo di iscrivibili per i quali sono accreditate le Scuole stesse.

Art. 10 – Contribuzione universitaria

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo. Il medico in formazione specialistica che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Art. 11 – Impegno orario e accertamento della presenza

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilite dal Ministero dell'Università. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, pari a n. 38 ore settimanali di cui quattro ore destinate ad attività non assistenziali (quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc), secondo modelli organizzativi di lavoro coerenti con le sedi frequentate. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera. Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Art. 12 - Assenze per malattia

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le Scuole su cinque giorni la settimana. Decorsi quaranta giorni consecutivi di malattia o quando dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore a quaranta giorni, l'assenza determina la sospensione della formazione. Il medico in formazione specialistica è tenuto a darne comunicazione alla Direzione della Scuola e agli uffici competenti dell'Ateneo al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.



Art. 13 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

L'iscritta ad una Scuola di Specializzazione è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Area Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla Segreteria Scuole di Specializzazione dell'Università, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro e della gestante.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tra mesi successivi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e alla Segreteria Scuole di Specializzazione dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e ai competenti Uffici dell'Università entro la fine del settimo mese. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e ai competenti Uffici dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Ai medici in formazione specialistica è consentito inoltre di fruire del congedo parentale in modo frazionato, con il limite che sia richiesto per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica da recuperare secondo quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs n. 368/1999.

La facoltà di usufruire della sospensione per congedo parentale è concessa, se medico in formazione specialistica, anche al padre in alternativa alla madre secondo le disposizioni vigenti in materia.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che, su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, in accordo con la Direzione della Scuola, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo sono corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero deve essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in materia di lavoro notturno.

Art. 14 - Assenze giustificate

Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima. Le assenze per motivi personali non determinano interruzione della formazione medico-specialistica e non devono essere recuperate. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico e i giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi, convegni, corsi, seminari organizzati da Università, Società Scientifiche o altre Istituzioni, sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerate utili ai fini del completamento della loro formazione.

La partecipazione a convegni, congressi, deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. La predetta partecipazione ad eventi formativi deve essere debitamente documentata con la consegna del certificato di partecipazione alla Segreteria della Scuola che ne invierà copia ai competenti Uffici dell'Università.



I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.
Eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di tali attività potranno essere disciplinati nei regolamenti delle singole scuole di specializzazione.

Art. 15 - Assenze ingiustificate

Sono ingiustificate le assenze del medico in formazione specialistica che non rientrino nella fattispecie richiamate nell'art. 14 del presente regolamento.

Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate, prima del passaggio all'anno successivo o prima dell'ammissione all'esame finale, con modalità definite dal Consiglio della Scuola.

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto.

Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi

L'assenza ingiustificata che si prolunga oltre quindici giorni viene segnalata ai competenti Uffici dell'Università che provvedono a sospendere il trattamento economico per il periodo corrispondente

Art. 16 – Sospensione della formazione

Sono cause di sospensione della formazione quelle previste dall'art. 40 del D.Lgs 368/1999 ossia gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia.

Durante il periodo di sospensione compete al medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Art. 17 – Recupero del periodo di sospensione

Il recupero del periodo di sospensione della formazione specialistica prolunga l'anno di formazione per la durata necessaria ad assicurarne il completamento.

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Il recupero del periodo di sospensione è comunque formazione a tutti gli effetti: al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 18 – Mensa

Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere o Aziende ULSS dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dagli specifici protocolli d'intesa, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

Art. 19 – Camici

Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere o ULSS a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 20 - Idoneità fisica e Sorveglianza Sanitaria

Il medico in formazione specialistica, al momento dell'immatricolazione, e comunque entro un mese dalla stessa, deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti l'idoneità fisica alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie. Al riguardo il medico in



formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli ammessi alle Scuole di specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Università.

L'inidoneità fisica permanente accertata costituisce causa di risoluzione del contratto di formazione specialistica per impossibilità sopravvenuta.

Art. 21 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

E' ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

Il medico in formazione che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda di trasferimento va presentata almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso, nella finestra temporale definita annualmente dagli Organi competenti.

L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque condizionata al superamento dell'esame di profitto ed all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione, e previo nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione ricevente sia della Scuola di Specializzazione dell'Università di appartenenza.

Il medico in formazione può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso, nella finestra temporale definita annualmente dagli Organi competenti. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera del medico in formazione trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale egli ha dichiarato di volersi trasferire. Nel caso in cui il trasferimento si riferisca a posti finanziati da Regioni o da altri enti pubblici/privati, esso è condizionato al nulla osta del soggetto finanziatore.

Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando.

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso Scuole di Specializzazione è determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio.

La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di Specializzazione.

Art. 22 – Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'Università, indicando la data di cessazione dell'attività.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 23 – Programmazione delle attività formative

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività formativa che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico.

I docenti esprimono una valutazione della formazione dei medici in formazione specialistica, secondo standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il grado di performance, la progressione professionale, il grado di autonomia, ed una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche, procedurali e relazionali necessarie alla formazione dello specialista.



Art. 24 – Programma di formazione individuale

All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative del medico in formazione specialistica, a seguito di eventuali verifiche in itinere e/o sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso medico in formazione.

Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:

- a) gli obiettivi formativi;
- b) la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le strutture facenti parte dell'intera rete formativa;
- c) la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa; d) l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate a esigenze particolari inerenti la formazione specifica del medico in formazione specialistica.

Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione Sanitaria e i Direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

Il medico in formazione è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.

Art. 25 - Formazione nella rete formativa

La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce anche la rotazione del medico in formazione specialistica nelle strutture inserite nella rete formativa in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliero-universitarie, aziende sanitarie e/o strutture del SSN.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della stessa.

Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, è definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 26 - Formazione fuori rete formativa in Italia o all'estero

Sono possibili periodi di formazione/stage in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa della Scuola, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell'Amministrazione o Struttura ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

La modulistica e le modalità per la presentazione della domanda di stage in Italia o all'estero sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuola di Specializzazione.

Art. 27 – Turni di guardia

I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.



Art. 28 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. Tale responsabilità deriva anche dalle competenze acquisite e certificate dai tutor nel libretto diario.

Lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Di norma, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative e casi particolari documentati:

- nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate;
- a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante "sul campo", il Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida al medico in formazione specialistica lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nell'Unità Operativa di un medico specialista;
- a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante "sul campo", le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, purché l'Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità;
- la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l'attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l'attività ambulatoriale, possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità.

Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);

vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;

venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV – Valutazione del presente Regolamento.

La Scuola predispose un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola.

I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola tenendo almeno conto di:

Competenze tecniche ed abilità non tecniche

Rispetto degli standard

Tempestività nell'esecuzione delle prestazioni

Capacità dello specializzando di individuare (poi decidere) appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.

La scuola predispose un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell'ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

In relazione a tali livelli la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo; **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA:** la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente anche se non fisicamente accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato.



Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione che ha eseguito la prestazione.

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione che deve essere presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utenti e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, con le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamata per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia, intesi come turni di massimo dodici ore e cinquanta minuti lavorati nelle 24 ore, non devono essere superiori a sei per mese.

I turni di guardia debbono essere programmati garantendo il riposo giornaliero di 11 ore nelle 24 ore, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

Art. 29 -Tutor e altre figure di riferimento

Il **tutor** è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove frequentano gli specializzandi al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di tutor è affidato annualmente dal Consiglio della Scuola a un docente della Scuola stessa oppure a un Dirigente Medico appartenente alla struttura della rete formativa della Scuola stessa.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 368/99; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Sono compiti principali del tutor:

- collaborare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e per gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

Il Consiglio della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il **supervisore** è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati il medico in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori.



Il **responsabile di sede** è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della Scuola individuato dal Consiglio della stessa nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto

Art. 30 - Registrazione delle attività formative

Le attività e gli interventi effettuati dal medico in formazione specialistica sono concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione e sono illustrati, certificati e controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto diario personale elettronico a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali (libretto diario o log book).

E' obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e deve contenere:

- a) la scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della composizione del corpo docente;
- b) la descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
- c) la descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
- d) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;
- e) il diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, etc.);
- f) la registrazione e certificazione della partecipazione alle attività assistenziali professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali) siano esse svolte nelle strutture di sede, o della rete formativa o al di fuori della rete formativa;
- g) la valutazione annuale da parte del tutor delle competenze acquisite e del grado di autonomia raggiunto;
- h) la partecipazione a corsi, congressi e seminari;
- i) la registrazione di eventuali pubblicazioni scientifiche;
- l) il giudizio valutativo complessivo per ogni anno di corso;

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve anche risultare dai registri o documenti (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, etc...). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica"

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto

TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 31 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze deve essere fatta tenendo conto del giudizio dei tutor con i quali il medico in formazione specialistica ha svolto la sua formazione certificata, utilizzando strumenti di valutazione formalizzati, condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola che si fa garante del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale per il conseguimento del diploma di specialista.



Con il conseguimento di una valutazione positiva, il medico in formazione specialistica acquisisce i Crediti Formativi Universitari previsti per ciascuna attività dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione del contratto di formazione specialistica, non essendo consentita, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999, la possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

L'esito della valutazione annuale deve essere registrato dalla Scuola e trasmesso alla U.O. Segreteria Scuole di Specializzazione entro quindici giorni prima della data di conclusione dell'anno di corso al quale lo specializzando è iscritto al fine del proseguimento della carriera. Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

L'assenza del medico in formazione specialistica dall'appello d'esame è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione che sarà valutata dal Consiglio della Scuola.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Didattico e Regolamento Studenti di Ateneo

Art. 32 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato sarà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che sarà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese su richiesta del relatore e previa autorizzazione del Direttore della Scuola.

Le commissioni sono nominate con Decreto del Rettore su proposta dei Direttori delle Scuole e sono composte da almeno cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale

Al termine del corso di specializzazione il medico in formazione specialistica consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/2004 e dal D.I.402/2017 – Allegato 3, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.



TITOLO VI – CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

Art. 33 Contratto di formazione specialistica

All'atto dell'immatricolazione il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica con l'Università e con la Regione del Veneto redatto secondo lo schema tipo conforme a quanto disposto dalle norme vigenti in materia e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della Scuola di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti, ove non intervengano fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle competenze professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la partecipazione alle attività didattiche formali e assistenziali di tirocinio funzionali alla progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico delle singole Scuole di specializzazione.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente; i periodi di formazione dei medici in formazione specialistica presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti secondo la normativa vigente in materia. 6. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Dlgs 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. Le modalità di svolgimento delle prove sono disciplinate nel successivo art. 31 del presente Regolamento.

In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico in formazione specialistica ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato, salvo diversi e specifici accordi con gli enti finanziatori.

L'Azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Art. 34 – Incompatibilità con altre attività

Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.

Al medico in formazione specialistica è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza con i titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. n.368/1999 e successive modifiche.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19 comma 11 della Legge n. 448/2001).

Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente darne comunicazione al Direttore della Scuola di specializzazione.

Il medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999).



L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19 comma 12 della citata Legge n. 448/2001)

Art. 35 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività, previa intesa tra l'Università e le predette strutture sanitarie coinvolte.

Art. 36 – Frequenza ad altri corsi di studio

E' consentita l'iscrizione contemporanea ad una Scuola di Specializzazione e ad un corso di dottorato di ricerca o ad un corso di master.

Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del D.M. 226/2021, secondo le modalità disciplinate dagli Organi di Ateneo.

Per la contemporanea iscrizione ad un corso di master e a un corso di specializzazione medica, come previsto dalla L. 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia nonché quanto disposto da convenzioni e accordi sottoscritti dall'Università di Verona con altri Atenei, strutture e enti coinvolti.